

## CIRCOLARE N° 32 DEL 8 - 9 - 2020

### Oggetto: PEC per le imprese

L'obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è stato introdotto nell'ordinamento italiano in due momenti diversi:

- per le società nel 2008 con il DL 185
- per le imprese individuali nel 2012 con il DL 179.

In entrambi i casi era altresì previsto che tale indirizzo andasse comunicato al Registro delle imprese.

I servizi di PEC sono erogati da soggetti certificati dall'Agenzia per l'Italia digitale ed il relativo elenco è pubblicato al seguente indirizzo: [www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec)

Fino ad oggi, in caso di mancanza di indicazione al Registro delle imprese della PEC da parte delle imprese, l'unica conseguenza era che eventuali pratiche presso il Registro medesimo venivano sospese in attesa di regolarizzazione, ma tale "sanzione" si è rilevata del tutto inconsistente ed ora viene abbandonata.

Il DL "Semplificazioni" in corso di conversione prevede specifiche sanzioni per le imprese che non aggiorneranno i dati del Registro imprese entro il 1° ottobre 2020 con le seguenti misure:

- per le ditte individuali; da 30 a 1.548 Euro
- per le società: da 206 a 2.064 Euro

con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 90 giorni dall'irrogazione

Ricordiamo che il possesso di una casella PEC è assolutamente indispensabile in quanto la pubblica amministrazione la utilizza, con pieno valore legale, per la notifica di atti e notificazioni aventi valore legale.

Le imprese che non hanno ancora ottemperato a tale obbligo quindi devono stipulare un contratto per la gestione della PEC con uno dei soggetti autorizzati e comunicarlo al Registro imprese, eventualmente tramite un intermediario abilitato.